



## **CIRCOLARE n° 12/2020**

### **Delibera C.N.F. n. 168 del 20 marzo 2020 relativa alle modalità di adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2020**

Care Colleghe, Cari Colleghi,

la lunga fase di emergenza socio-sanitaria che abbiamo vissuto e che, seppur in minor misura, stiamo ancora vivendo ha portato sostanziali modifiche all'esercizio della nostra professione ed ha indotto il CNF ad adottare, per l'anno in corso, diverse misure straordinarie anche in materia di formazione continua.

Con delibera n. 168 del 20 marzo 2020, il Consiglio Nazionale Forense ha, in particolare, stabilito che:

- l'anno solare che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 non sarà conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art 12 del Regolamento CNF 6/2014 e ss.mm., e verrà considerato anno a sé stante, separato dal triennio ;
- nell'anno solare 1° gennaio-31 dicembre 2020 rimarrà comunque un obbligo formativo, ai sensi dell'art.11 della L.247/2012, che verrà considerato assolto con il conseguimento di **almeno 5 (cinque) crediti formativi**, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- i crediti formativi che verranno acquisiti dall'iscritto nell'anno solare sopra detto potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD- Formazione a Distanza- (e-learning, streaming, webinar, videoconferenza; escluso dunque, per l'anno 2020, il limite del tetto massimo del 40% previsto dal comma 6 dell'art 13 del cit. Reg.) e saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, ove in esubero rispetto ai 5 CF sopra detti, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio 2017/2019, se concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo (2021/2023).

Con successiva delibera n. 193 del 20 aprile 2020, in materia di accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD), il Consiglio Nazionale Forense ha inoltre disposto che, fino alla data del 31.12.2020:

- in deroga agli artt.17 comma 2 e 22 comma 7 del Regolamento CNF 6/2014, gli **Ordini Territoriali** potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art 20 Regolamento CNF n. 6/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del



**ORDINE  
DEGLI AVVOCATI  
DI VITERBO**

Regolamento e in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso e al suo termine;

- in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, **le Associazioni Forensi**, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
- **per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi** restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accREDITamento delle attività di Formazione a distanza".

Con i migliori saluti.

Il Presidente

Avv. Stefano Brenciaglia